



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2022001718 del 30/09/2022

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio gestione dei rifiuti -
controlli - energia - tutela e
valorizzazione dell'ambiente**
Responsabile del Servizio: **Marco Caferro**
RUP/Istruttore: **Ilaria Intrieri**

Oggetto

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con
Determinazione R.G. N°1800080 del 16/03/2018, riferita ai titoli
di cui all'art.3 comma 1 lettere c), lett. e) e lett. g) del DPR
59/2013. Ditta EDIL MASOTEOR Srl – Sede Legale C.da
Paradisiello Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) – Sede
Operativa Zona Industriale SS 106 Comune di Corigliano Calabro
(CS). Pratica CalabriaSuap Cod. n°989 del 20/12/2016.
Provvedimento di REVOCA dell'AUA ai sensi dell'art. 21 quinquies
della Legge n°241/1990 e ss.mm.ed ii.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori "...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale";
- l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua nella Provincia l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;
- la Provincia è anche soggetto competente in materia ambientale, per come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c) del DPR 59/2013, relativamente al procedimento di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (TUA), per la tenuta del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Dato atto che:

- su istanza di parte (Pratica SUAP cod. univ. 989), con Determinazione Dirigenziale Registro Generale N. 18000455 del 16/03/2018, questo Ente ha adottato il provvedimento di AUA, ai sensi del DPR n°59/2013 e ss. mm. ii. a favore della Ditta EDIL MASOTEOR Srl (Partita IVA 0309409788) - Sede Legale C.da Paradisiello del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), Sede Operativa Zona Industriale SS106 Comune di Corigliano Rossano (CS) – indicando, quale titolare del medesimo, il Sig. Rende Flavio, nato a Cosenza il 30/11/1966 (CF:RNDFLV66S30D086S) e residente in Via Calatafini 96 nel Comune di Roggiano Gravina (CS), in qualità di legale rappresentante, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

A. Comunicazione d'inizio attività relativa al trattamento di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 D.Lgs. n°152/2006 e smi (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) del DPR 59/2013), assegnando il numero d'iscrizione 66/2018 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi;

B. Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del DLgs. n°152/2006 e smi (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del DPR 59/2013);

C. Comunicazione di Impatto Acustico di cui all'art. 8 della legge 447/1995 (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del DPR 59/2013), con nota dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. n.9092 del 19/02/2018 relativa al rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;

- il Comune di Corigliano-Rossano, con Provvedimento n°15 del 22/05/2018, ha rilasciato l'AUA adottata da questo Settore, per come previsto dal DPR n°59/2013 e ss. mm. ii.;

- con nota prot. n°19908/2022, acquisita al protocollo dell'Ente Provincia con n.25743 del 26/07/2022, l'ARPACal – Dipartimento di Cosenza Servizio Tematico Suolo e Rifiuti, ha trasmesso le risultanze dei sopralluoghi effettuati in data 05/07/2022 ed in data 21/07/2022 presso lo stabilimento in oggetto, rilevando, tra l'altro, nella Relazione di servizio che: *"...Sul posto, alla presenza del dipendente della ditta, Sig. Francesco Strusi, è stato visionato il registro di carico e scarico dei rifiuti dal quale si evince quanto dichiarato dal dipendente, ossia che la ditta non ha mai effettuato operazioni di recupero rifiuti. Inoltre in data 22/04/2022 è stato comunicato al SUAP di Corigliano Rossano la cessazione dell'attività. Presso la sede operativa, durante il sopralluogo del 21/07/2022 l'area dedicata al recupero dei rifiuti, secondo la planimetria allegata alla relazione di progetto, è risultata priva di rifiuti.. ."*

Tenuto conto che:

- la Ditta, in data 22/04/2022, con codice univoco Suap n.4178, comunicava la cessazione dell'attività allo sportello Suap del Comune di Corigliano-Rossano;

- il Suap comunale, per tramite della piattaforma Calabria Suap, ha trasmesso il 09/06/2022 a questo Ente la pratica suindicata;

Avuto riguardo che, essendo mutate le condizioni di fatto, non esercitando la Ditta nello stabilimento *de quo* alcuna attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del TUA ed avendo comunicato la cessazione dell'attività, sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca

dell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale Registro Generale N.18000455 e Registro di Settore N°1800080 del 16/03/2018, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i.;

Per le motivazioni in premessa

Visto il Decreto Lgs. 03-04-2006 n.152 e ss.mm.ii;
Visto il D.M. 05/02/1998 modificato, integrato dal DM n. 186/2006 ess. mm. ii.;
Visto il DPR 59/2013;
Visto il D.M. 350/98;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;
Visto il D.Lgs 159/2011;
Visto la L. 241/90 e smi;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Cosenza n°20 del 06/06/2022;
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte per formarne parte integrante e sostanziale, di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e ss. mm. ii., il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla Determinazione Dirigenziale Registro Generale N.18000455 e Registro di Settore N°1800080 del 16/03/2018 ai sensi del DPR 59/2013, a favore della Ditta EDIL MASOTEOR Srl (Partita IVA 0309409788) - Sede Legale C.da Paradisiello del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), Sede Operativa Zona Industriale SS106 Comune di Corigliano Rossano (CS) - con titolare dell'AUA il Sig. Rende Flavio, nato a Cosenza il 30/11/1966 (CF:RNDFLV66S30D086S) e residente in Via Calatafini 96 nel Comune di Roggiano Gravina (CS), in qualità di legale rappresentante, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- A. Comunicazione d'inizio attività relativa al trattamento di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 D.Lgs. n°152/2006 e smi (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) del DPR 59/2013), assegnando il numero d'iscrizione 66/2018 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi;
- B. Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del DLgs. n°152/2006 e smi (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del DPR 59/2013);
- C. Comunicazione di Impatto Acustico di cui all'art. 8 della legge 447/1995 (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del DPR 59/2013), con nota dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. n.9092 del 19/02/2018 relativa al rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;

La Ditta dovrà provvedere, nel più breve tempo, alla rimozione e smaltimento di tutto il materiale eventualmente presente presso lo stabilimento, evitando qualsiasi rischio di inquinamento delle matrici ambientali, dandone comunicazione a questo Ufficio.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

Gli Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti, secondo quanto previsto dal D.Lgs 195/2005 sono il SUAP del Comune di Corigliano-Rossano ed il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza con sede in Corso Telesio – 87100 Cosenza.

La presente Determina verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Corigliano-Rossano che lo rilascerà al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, all'ARPACal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune

di Corigliano-Rossano per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Cosenza, 30/09/2022

**Il Dirigente
Avv. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.